

PG n. /

ACCORDO TRA AUSL DELLA ROMAGNA E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NUCLEO RESIDENZIALE (10 POSTI LETTO CON ASSISTENZA INFERMIERISTICA h12) DEDICATO ALL'ACCOGLIENZA DI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA NEGATIVI ALLA SARS-COV-2 CHE NECESSITANO DI UNA COLLOCAZIONE TEMPORANEA PER UN PERIODO DI OSSERVAZIONE DI 14 GIORNI, DA REALIZZARE PRESSO LA CRA CASA RESIDENZA ANZIANI "NUOVO ROVERELLA" SITA IN VIA ANCONA N. 290 – CESENA (FC), DECORRENZA DAL 28.09.2020 AL 31.01.2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE FINO AL 31.05.2021.

Con la presente scrittura privata da valere ai sensi di legge tra:

l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Codice fiscale 02483810392 e Partita IVA 02483810392, con sede legale in Via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna, d'ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente, rappresentata dal dott. Mirco Tamagnini, in qualità di Direttore delle Attività Socio Sanitarie, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione del Direttore Generale Ausl Romagna n. 24 del 23.01.2020 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali", **d'ora in poi denominata soggetto committente**

E

l'Azienda Pubblica di servizi alla persona ASP del Distretto di Cesena Valle del Savio– Partita IVA 03803460405, con sede legale in via Dandini n. 244 – 47521 Cesena (FC), di seguito per brevità denominata anche ASP soggetto gestore e titolare della struttura CRA "Nuovo Roverella" sita in via Ancona n. 290 – 47521 Cesena (FC), rappresentata dal dott. Alessandro Strada, in qualità di Direttore del soggetto gestore, **d'ora in poi denominata ASP soggetto gestore**

Richiamati i seguenti atti:

- ✓ l'articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" così come modificato dall'art. 39 della L.R. 22 dicembre 2005 n. 20;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.";

- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e ss.mm.ii.;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1429 dello 02.09.2019 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e ss.mm.ii.”

Visti:

- ✓ il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 5 marzo 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ l’Ordinanza contingibile e urgente n.1 del 23/02/2020, con la quale il Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- ✓ il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante: “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n.1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie, in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- ✓ il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- ✓ il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- ✓ il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il D.P.C.M. 17.05.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17 maggio 2020 recante “Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

Richiamati

- ✓ il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 5 comma 6 il quale prevede la possibilità “di stipulare accordi tra amministrazioni pubbliche nel caso in cui regolino la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni *alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici*”;
- ✓ il D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
- ✓ il D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.77 del 17 luglio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ Il D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- ✓ la nota PG/2020/0225400 del 16/03/2020 con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, in ottemperanza all’articolo 8 del Decreto - Legge 9 Marzo 2020 n. 14 (GU n. 62 del 09/03/2020), ha trasmesso le “Linee di indirizzo per la costituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale” nelle Aziende USL della Regione Emilia Romagna;

- ✓ la nota PG/2020/0240903 del 20/03/2020 con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, ha fornito ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., ai Sindaci, ai Direttori di Distretto della Regione Emilia Romagna e agli enti gestori interessati prime indicazioni per i servizi territoriali socio-sanitari e strutture residenziali per anziani e persone con disabilità inerenti le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID - 19, nonché la situazione di difficoltà venutasi a creare in seguito all'emergenza;
- ✓ la nota PG/2020/0244554 del 23/03/2020 con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha fornito ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., ai Sindaci, ai Direttori di Distretto della Regione Emilia Romagna e ai gestori interessati precisazioni e indicazioni operative su come prevenire la diffusione delle infezioni da Covid 19 nelle strutture residenziali di diversa tipologia che ospitano persone anziane e persone con disabilità, a prescindere dal regime di convenzione o meno con il SSN, come proteggere gli operatori e come gestire eventuali casi sospetti o accertati di COVID 19;
- ✓ la nota regionale PG/2020/0246661 del 24/03/2020 a firma congiunta dei Responsabili dei Servizi Assistenza Territoriale e Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, relativamente all'Emergenza Sanitaria COVID 19, con la quale si sono forniti ai Direttori Sanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e ai Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Emilia Romagna aggiornamenti e indicazioni in merito alla gestione dei casi a domicilio e alla sorveglianza sanitaria dei contatti stretti; in particolare sottolineando l'esigenza di un adeguato raccordo tra Dipartimenti di Sanità Pubblica e MMG/PLS al fine di assicurare, ognuno per le proprie competenze, le azioni di sanità pubblica e quelle di assistenza sanitaria previste a seguito dell'individuazione di casi sospetti di malattia;
- ✓ in data 25 marzo 2020, il Ministero della Salute ha aggiornato le linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID 19, fermo restando quelle già contenute nelle circolari del Ministero della Salute n. 2619 del 29/02/2020, n. 2627 del 01/03/2020 e n. 7422 del 16/03/2020; in particolare, per l'Area Territoriale sono evidenziati la presa in carico dei pazienti COVID -19 e il ruolo essenziale delle U.S.C.A. nella gestione domiciliare dei pazienti affetti che non necessitano di ricovero ospedaliero, mentre per quanto riguarda le Residenze Sanitarie Assistite (RSA) si evidenzia la necessità di attivare una stretta sorveglianza e monitoraggio nonché il rafforzamento dei setting assistenziali nonché l'esigenza di identificare prioritariamente strutture residenziali assistenziali dedicate ove trasferire i pazienti affetti da COVID -19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, per evitare il diffondersi del contagio e potenziare il relativo setting assistenziale;
- ✓ la nota PG/2020/0279089 dello 08.04.2020 della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare che ha aggiornato e fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei casi a livello territoriale, in particolare sulla gestione dei casi in isolamento domiciliare e in struttura residenziale, in particolare le Case residenza per Anziani, ritenendo utile affrontare

più sistematicamente il tema del supporto che le Aziende Sanitarie devono fornire a tali strutture, rappresentando queste uno dei contesti a maggior rischio per la diffusione del COVID 19, sia fra gli ospiti sia fra gli operatori;

- ✓ la DGR 27 aprile 2020, n. 406 ad oggetto “Approvazione dei piani di contrasto alla diffusione del COVID-19 nelle strutture residenziali e presso il domicilio”;
- ✓ l’O.P.G.R. n. 113 del 17.06.2020 allegato n. 2 contenente le “Indicazioni per l’accesso degli utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili”;
- ✓ la Determina agli atti Prot. Gen Ausl Romagna n. xxx del xxxxxxxx, adottata dal Direttore U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari, con oggetto “Approvazione dell’accordo con l’ASP Distretto di Cesena – Valle Savio, Ente Gestore della Casa Residenza e Centro Diurno “Nuovo Roverella” sita in Cesena via Ancona n. 19, per l’attivazione del servizio di gestione di un nucleo residenziale di 10 posti letto, dedicato all’accoglienza di pazienti in condizioni di non autosufficienza negativi alla SARS COV – 2 che necessitano di una collocazione temporanea per un periodo di osservazione di 14 giorni”

Rilevato che:

- a seguito di quanto disposto dalla DGR 406/2020, in cui viene declinato il Piano di contrasto alla diffusione di COVID – 19 all’interno delle strutture residenziali per anziani e disabili e della successiva O.P.G.R. n. 113 allegato n. 2 del 17.06.2020 contenente le “Indicazioni per l’accesso degli utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili” è stato condotto un progetto sperimentale presso la CRA “Nuovo Roverella”, nell’ambito dei Distretti Cesena – Valle del Savio e Rubicone per l’istituzione di posti letto in un Nucleo di osservazione finalizzato a garantire il necessario periodo di isolamento di 14 giorni degli ospiti, prima dell’ingresso nella struttura residenziale di destinazione (CRA o altra struttura residenziale per anziani/disabili)
- in ottemperanza alle suddette indicazioni regionali in materia di emergenza COVID 19, volte alla tutela degli utenti già inseriti in strutture residenziali sia per anziani sia per disabili, l’Azienda USL della Romagna, con determina dirigenziale n. 2017 del 18.06.2020, adottata dal Direttore dell’U.O. Gestione Rapporti Servizi Socio Sanitari, ha approvato un progetto che prevedeva la costituzione di un Nucleo di monitoraggio anziani non autosufficienti da mettere in “quarantena precauzionale per 14 giorni”, prima di prevederne il ritorno o l’ingresso in Strutture già individuate ed indicate nei progetti individualizzati
- contestualmente all’approvazione del progetto, la determina dirigenziale di cui sopra, prendeva atto dell’individuazione dell’ASP, Azienda Pubblica Servizi alla Persona del Distretto di Cesena Valle del Savio quale Soggetto a cui affidare, in via temporanea, la gestione e responsabilità del progetto stesso, da realizzarsi presso la Casa Residenza per anziani “Nuovo Roverella”, sita in Cesena via Ancona n. 290 afferente al Distretto di

Cesena, (sede legale in via Dandini, 244 – 47521 - Cesena e P.I. 03803460405), prevedendone una durata contrattuale a decorrere dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020, fatta salva la facoltà di prosecuzione dello stesso in caso di necessità collegata al perdurare dello stato emergenziale di COVID 19;

- con Determina del Direttore dell'U.O. Gestione Rapporti Servizi Socio Sanitari, n. 2537 del 28.07.2020 veniva prorogato dallo 01.08.2020 al 31.08.2020 l'affidamento, in via temporanea, del Progetto "Monitoraggio anziani non autosufficienti – Emergenza COVID 19, realizzato presso la Casa Residenza Anziani "Nuovo Roverella" sita in Cesena via Ancona n. 19 - afferente al Distretto di Cesena Valle del Savio, approvato con determina n. 2017 del 18/06/2020 assunta dal Direttore dell'U.O. Gestione Rapporti servizi Socio Sanitari;
- con nota prot. n. 0239647 del 18.09.2020 il Direttore delle Attività Socio Sanitarie dell'Azienda USL della Romagna ha richiesto di procedere in estrema urgenza alla stipulazione di un accordo, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, con la Azienda Pubblica di Servizi alla persona del Distretto Cesena Valle Savio titolare della Casa Residenza e Centro Diurno "Nuovo Roverella" per l'attivazione del servizio di gestione di un nucleo residenziale (10 posti letto con assistenza infermieristica h12) dedicato all'accoglienza di pazienti in condizioni di non autosufficienza negativi alla SARS COV – 2 e che necessitano di una collocazione temporanea per un periodo di osservazione di 14 giorni.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE GIURIDICO DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo, stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione di un nucleo residenziale (10 posti letto con assistenza infermieristica h12) dedicato all'accoglienza di pazienti in condizioni di non autosufficienza negativi alla SARS-COV- 2 che necessitano di una collocazione temporanea per un periodo di osservazione di 14 giorni, da realizzare presso La Casa Residenza Anziani "Nuovo Roverella" sita in via Ancona n. 290 – Cesena.

ART. 3 – DURATA

Il presente accordo decorre dal 28 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 eventualmente rinnovabile per altri quattro mesi dallo 01.02.2021 al 31.05.2021.

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio in oggetto dovrà essere realizzata nelle modalità di seguito indicate e dovrà essere resa nel rispetto dei parametri generali della DGR 514/2009 e ss.mm.ii. rispetto ai quali si specifica che:

- ❖ Occorre garantire l'attività socio – sanitaria (OSS) attraverso due OSS al mattino, 2 OSS al pomeriggio e 2 OSS nelle ore notturne e 12 ore di attività infermieristica
- ❖ Non sono previste prestazioni fisioterapiche e di animazione
- ❖ Non è prevista la consulenza dello psicologo
- ❖ Occorre garantire il rispetto delle procedure specifiche previste per i nuclei di osservazione
- ❖ I dispositivi di protezione individuale (guanti, camici monouso, mascherine, cuffie, occhiali/schermi facciali protettivi) saranno forniti dall'AUSL della Romagna

Per la definizione dei rimanenti aspetti contrattuali si intendono integralmente richiamate le disposizioni contenute nel Contratto di Servizio (ID 236364 Unione Valle del Savio dello 01.05.2018) relativo al servizio definitivamente accreditato di Casa Residenza Anziani “Nuovo Roverella”, approvato dall'Azienda USL della Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 1658 dello 01.06.2018 e successiva proroga di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1379/20

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio avviene in rapporto al numero di 10 posti letto, oggetto dell'accordo, sulla base del seguente costo giornaliero distinto per posto letto occupato (posto pieno) e posto letto non occupato (posto vuoto):

- 1- Costo giornaliero posto letto occupato (posto pieno) pari ad euro 172,00;
- 2- Costo giornaliero posto letto non occupato (posto vuoto) pari ad euro 127,00.

Null'altro importo oltre al costo giornaliero sopra indicato potrà esser riconosciuto senza essere preventivamente concordato con il servizio aziendale che ha la presa in carico dell'utente, ed approvato dall'U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari.

ART. 6 PAGAMENTO CORRISPETTIVI E INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per

tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni.

2. I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161 ossia 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, tale termine è sospeso ed inizierà a decorrere nuovamente dal momento dell'integrazione o rettifica della documentazione.

3. In caso di superamento dei termini indicati sono dovuti gli interessi di mora nei termini ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente.

4. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il soggetto gestore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dei committenti risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

5. Al fine dell'emissione delle fatture si riportano di seguito i dati del committente AUSL.

Azienda USL della Romagna: l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

FATTURAZIONE:

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392

6. Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte, con riferimento all'Ambito territoriale di Ravenna. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

7. Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, c. 1, del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le fatture devono pertanto essere indirizzate alla sede operativa che ha provveduto all'emissione dei relativi ordini facendo riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio per l'Azienda USL della Romagna - I.P.A.:

- BILANCIO CESENA

codice IPA univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9

Il gestore deve inoltre compilare obbligatoriamente nella fattura elettronica il campo Tag. XML 1.2.6 "Riferimento Amministrazione" con il seguente codice: "SSARA" ed allegare copia della fattura elettronica in formato PDF, con i relativi allegati, intestata ad "Azienda USL della Romagna – sede operativa di Ravenna".

8. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda USL della Romagna U.O. Gestione Affari Economico Finanziari della sede operativa di Ravenna (tel. 0544-286527). Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

9. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, queste devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

☐ numero dell'ordine aziendale;

☐ numero e data del DDT;

☐ dettaglio servizio prestato.

10. Il sistema di interscambio prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb.

11. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

12. I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l'assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL.

ART. 7 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto per la gestione della CRA (ID 236364 Unione Valle del Savio dello 01.05.2018) relativo al servizio definitivamente accreditato di Casa Residenza Anziani "Nuovo Roverella", approvato dall'Azienda USL della Romagna con Determinazione del Direttore U.O.

Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari Accreditati n. 1658 dello 01.06.2018 e successiva proroga di cui alla Determinazione Dirigenziale Prot. gen. AUSL Romagna n. 1379/20

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora, a seguito di disposizioni nazionali o regionali in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, venissero a cessare le esigenze connesse all'attivazione del nucleo e per gli effetti si rendesse infondata la prosecuzione del servizio in oggetto, il presente accordo si intende risolto di diritto anticipatamente, con un preavviso di 10 giorni e pertanto l'Azienda USL della Romagna sarà sollevata, in particolare, dall'obbligo di remunerazione dei costi pattuiti e da ogni vincolo derivante da tutte le statuizioni previste nei precedenti articoli.

Letto, approvato, sottoscritto,

Cesena, lì _____

IL SOGGETTO COMMITTENTE:

Per l'Azienda USL della Romagna – Direzione Attività Socio Sanitarie

Il Direttore

(Dott. Mirco Tamagnini) _____

IL SOGGETTO GESTORE

Per Azienda Pubblica Servizi alla Persona ASP - Distretto di Cesena Valle del Savio

Il Direttore

(Dott. Alessandro Strada) _____